

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 16 febbraio 1984, n. 1. (D.C.R. 657/1984).

“Regolamento per la gestione delle zone in regime di caccia controllata. LR. n. 17/83, art. 2.”.

(B.U. 14 marzo 1984, n. 11)

Art. 1.

L'esercizio venatorio nelle zone in regime di caccia controllata relative al territorio pianura, istituite transitoriamente dalle Province ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 settembre 1983, n. 17, è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La gestione delle zone in regime di caccia controllata è affidata alle Province che si avvalgono di organismi a base associativa e degli esperti di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 3.

Le Province deliberano la delimitazione delle zone in regime di caccia controllata, ognuna per il territorio di competenza, indicandone i confini, e provvedono alla conseguente tabellatura.

Art. 4.

Ai fini di un razionale esercizio venatorio nelle zone in regime di caccia controllata, non può essere superato il rapporto di un cacciatore ogni 10 ettari di territorio agro-forestale, sulla scorta dei seguenti riferimenti:

- a) territorio agro-forestale regionale di pianura - circa ha 900.000;
- b) cacciatori residenti in Piemonte - circa n. 76.000;
- c) cacciatori ammissibili - n. 90.000;
- d) cacciatori non residenti in Piemonte, ammissibili - n. 14.000.

Art. 5.

L'ammissione dei cacciatori deve essere determinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) i residenti nell'area interessata;
- b) i residenti nella Provincia interessata;
- c) i residenti nella Regione Piemonte;

d) i residenti nelle altre Regioni con precedenza ad eventuali proprietari o conduttori di fondi, da almeno due anni, nell'area interessata.

Art. 6.

I cacciatori residenti nell'area interessata al regime di caccia controllata sono ammessi all'esercizio venatorio senza l'obbligo di presentare domanda.

Gli altri soggetti di cui all'art. 5 devono presentare domanda, in carta legale, di ammissione all'esercizio venatorio nelle zone in regime di caccia controllata, all'Amministrazione provinciale interessata, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione stessa e resi noti con apposito manifesto entro il 31 maggio.

Per i non residenti nell'area interessata qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si terra' conto dei criteri di priorita' di cui all'art. 5 e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Art. 7.

I cacciatori per essere ammessi ad esercitare l'attivita' venatoria nella zona interessata devono essere muniti sia del tesserino regionale di caccia, di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, su cui deve risultare l'apposito timbro dell'Amministrazione provinciale competente, sia della ricevuta di versamento a favore dell'Amministrazione stessa del contributo finanziario di partecipazione, non inferiore a L. 30.000 per ogni zona in regime di caccia controllata.

Art. 8.

Le quote versate dai cacciatori autorizzati all'esercizio venatorio nelle zone in regime di caccia controllata sono destinate al ripopolamento, alla protezione della fauna e al miglioramento degli ambienti naturali.

Art. 9.

La gestione dei fondi è svolta dalla Province, per ogni zona in regime di caccia controllata, con introiti e pagamenti imputati alle partite di giro del proprio bilancio.

(omissis)